



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE del 12/03/2022

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022**

L'Organo di Revisione del Comune di Buttapietra (VR), nella persona del Revisore Unico, dott. Alessio Freato,

PREMESSO che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO CHE

- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge N. 296/2006, dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;
- l'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) stabilisce: *A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;*
- che l'art. 1, il comma 734, della legge 234/2021 prevede, per il solo anno 2022, che l'IMU a favore dei soggetti richiamati al punto precedente sia ridotta al 37,5%, prevedendo di ristorare i comuni della perdita di gettito incrementando il fondo di cui al comma 49 dell'art. 1 della Legge 178/2020 e ripartendo le somme ai comuni entro il 30 giugno 2022;
- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO che dal 1° Gennaio 2022 trova applicazione l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come disposto dal comma 751, dell'art. 1, della Legge 160/2020;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

VISTI i commi dal 748 al 754 dell'art. 1, L. n. 160/2019 in cui vengono imposti i limiti minimi e massimi applicabili per le aliquote IMU;

VISTO il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27/07/2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

ESAMINATE attentamente le aliquote proposte nella delibera di Consiglio Comunale, che rientrano nei limiti imposti dalla Legge n. 160/2019, art. 1 commi 748-754, come meglio dettagliato nella seguente tabella:

tipo di immobile	ALIQUOTE			ALIQUOTE APPLICATE	
	base	massima	minima	ANNO 2022	
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,50%	0,60%	0,00%	0,35%	Con detrazione di € 200,00 aumentata a € 400,0 se presenza invalidità o L.104/92
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	
Terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%	1,03%	
Fabbricati gruppo "D"	0,86 %	1,06%	0,76%	1,03%	La quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
Altri immobili	0,86 %	1,06%	0,00%	1,03%	

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2022, avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2022".

Data 12/03/2022

L'Organo di Revisione

Dott. Alessio Freato